

ALLEGATO = E = AL N. 13320/2074 DI REP.

FONDAZIONE

"Fondazione Casa del Sole"

STATUTO

Fondazione Casa del Sole con sede in Barasso, via Al Piano, n. 8.

**Art. 1 - Costituzione**

E' costituita una Fondazione denominata "Fondazione Casa del Sole", con sede in Barasso, via Al Piano, n. 8.

Essa risponde ai principi e allo schema giuridico della Fondazione nell'ambito del più vasto genere di fondazioni disciplinato dagli articoli 14 e seguenti del codice civile.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

Le finalità della Fondazione si esplicano nell'ambito della regione Lombardia.

**Art. 2 - Delegazioni ed Uffici**

Delegazioni ed uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero, onde svolgere in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

**Art. 3 - Scopi / Finalità**

La Fondazione si propone lo scopo di favorire e diffondere la

cultura umanistica, scientifica, tecnica ed artistica con particolare riferimento alla promozione delle scienze ambientali, valorizzando il dialogo tra scienza e società anche attraverso progetti specifici, fiere, mostre e attività similari.

La Fondazione riunisce le migliori risorse professionali organizzative e tecniche, sia nazionali che internazionali per la realizzazione di:

a) Parco Comunale Casa del Sole: attraverso la conoscenza e la diffusione delle scienze ambientali si perseguiranno finalità didattiche e naturalistiche. Il parco, di fruizione pubblica, deve divenire una sorta di *"museo vivente delle corrette pratiche manutentive dei giardini"*. Il parco, crescendo e invecchiando, dovrà essere prova vivente per i fruitori e per i visitatori di cosa rappresentino le corrette o incorrette pratiche manutentive, divenire luogo di incontro, centro di svago e culturale.

b) L'Edificio sociale sarà strumento per il raggiungimento di finalità didattiche e scientifiche. La struttura deve divenire un centro permanente per la divulgazione delle scienze ambientali valorizzando il dialogo tra scienza e società anche attraverso progetti specifici, fiere, mostre e attività similari.

**Art. 4 - Attività strumentali, accessorie e connesse**

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra

l'altro:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, anche in concessione, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- c) stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività;
- d) partecipare ad associazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, ad attività inerenti o correlate per qualsiasi motivo a quelle della Fondazione; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti di livello regionale o nazionale;
- e) costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta o indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di persone e/o di capitali, nonché partecipare a società del

medesimo tipo;

f) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore scientifico con riferimento ad attività direttamente connesse con i principi e gli obiettivi indicati agli artt.1 e 3 del presente statuto;

g) rendersi parte attiva per l'organizzazione di attività che incrementino la conoscenza e la sensibilità verso materie ambientali e scientifiche, a titolo esemplificativo e non esaustivo potranno essere organizzati: seminari scientifici, workshop con specialisti, convegni, serate didattiche e illustrative.

#### **Art. 5 - Patrimonio**

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai fondatori o da altri partecipanti;
- dai beni mobili e immobili che pervennero, pervengono o perverranno, a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente statuto;
- dalle elargizioni fatte da enti e consorzi o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- dalle somme delle rendite non utilizzate che, con delibera

del consiglio di amministrazione, possono essere destinate a incrementare il patrimonio;

- da contributi attribuiti al fondo di dotazione dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

#### **Art. 6 - Fondo di gestione**

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
- dai contributi dei fondatori, degli aderenti e dei sostenitori;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

#### **Art. 7 - Esercizio finanziario**

L'attività della Fondazione sarà organizzata anche sulla base di programmi poliennali.

L'esercizio finanziario ha inizio con il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 31 gennaio di ogni anno il consiglio generale approva

il bilancio economico di previsione ed entro il 30 aprile successivo il conto consuntivo. Qualora particolari esigenze lo richiedano il conto consuntivo potrà essere approvato anche successivamente, ma non oltre 6 mesi della data di chiusura del precedente esercizio. Il bilancio economico di previsione e il bilancio di esercizio devono essere trasmessi a tutti i fondatori o a loro discendenti o ai soggetti da questi indicati o delegati, accompagnati dalla relazione sull'andamento della gestione sociale e dalla relazione del collegio dei revisori. Copia del bilancio di esercizio, unitamente al verbale della seduta del consiglio in cui è stato approvato, dovrà essere depositata nei modi di legge e, ove ne ricorrano i presupposti presso gli organismi che hanno operato il riconoscimento dell'istituto. Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o da membri del comitato esecutivo muniti di delega, debbono essere ratificati dal consiglio di amministrazione.

Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti, ovvero per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per

l'incremento o il miglioramento della sua attività.

E' vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

**Art. 8 - Partecipanti aderenti (o aderenti)**

Possono ottenere la qualifica di "aderenti" le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla sopravvivenza della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, nelle forme e nella misura, dal consiglio generale.

La qualifica di "aderente" dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.

**Art. 9 - Partecipanti sostenitori benemeriti (o sostenitori benemeriti)**

Possono ottenere la qualifica di "sostenitori benemeriti" le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che contribuiscono agli scopi della Fondazione con un contributo che verrà determinato dal consiglio generale, ovvero con una attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.

Il consiglio generale determinerà con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei sostenitori per categorie di

attività e partecipazione alla Fondazione.

**Art. 10 - Prerogative dei partecipanti**

La qualifica di "aderente" e "sostenitore", indipendentemente dalla quantità e dal tipo di apporto, da diritto, in considerazione della necessità e importanza di tali categorie per la vita e il corretto ed equilibrato sviluppo della Fondazione, che intende possedere una base partecipativa più larga possibile, a quanto previsto dai successivi articoli 20 e 26. Gli aderenti e i sostenitori possono, con modalità non recanti pregiudizio alla attività della Fondazione, accedere ai locali e alle strutture funzionali della medesima, nel rispetto delle attività svolte dalla fondazione stessa, come pure consultare archivi, laboratori ed eventuali centri di documentazione, anche audiovisiva, nonché partecipare alle iniziative dell'ente.

**Art. 11 - Fondatori**

Sono fondatori, in considerazione dell'intervento alla costituzione e dell'impegno personale sin dalla sua fondazione, i seguenti soggetti:

- Primo Fondatore: Comune di Barasso, Via Roma 26, Barasso, C.F./P.IVA 00459960126 rappresentato dal Sindaco pro tempore Antonio Andrea Braida nato a Comerio il 13 giugno 1951, residente in Barasso (VA), Via Cassini n. 14. CF: BRDNNN51H13C922J;
- Secondo Fondatore: Moder Arboriculture Institute S.r.l. -



Partita IVA 02808710129 nella persona del dr. Daniele Zanzi, nato a Varese il 4 luglio 1953, CF ZNZDNL53L04L682F;

- Terzo Fondatore: Rossi Ferdinando, nato a Barasso (VA) il 9 novembre 1918, residente in Varese, Piazza Carducci n. 6. C.F.: RSSFDN18S09A619L.

Possono divenire fondatori, nominati tali con delibera adottata dal consiglio generale, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che contribuiscano al fondo di dotazione o anche al fondo di gestione, nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal consiglio generale stesso ai sensi dell'art. 17 del presente statuto.

#### **Art. 12 - Partecipanti istituzionali**

Sono partecipanti istituzionali gli enti pubblici che contribuiscono al fondo di dotazione o al fondo di gestione della Fondazione nelle forme e nella misura, determinata nel minimo, stabilite dal consiglio generale.

#### **Art. 13 - Albo d'Oro**

Possono divenire membri dell'Albo d'oro le persone o enti ai quali il consiglio generale attribuisce tale qualità in considerazione del versamento di particolari contribuzioni ovvero anche, senza versamento delle quote di cui sopra, in considerazione del fatto che, per qualità, titoli o attività, essi possano dare alla Fondazione contributo di opera o prestigio.

Tali membri possono venire nominati "fondatori", purché contribuiscano al fondo di dotazione od anche al fondo di gestione ai sensi dell'art. 12.

#### **Art. 14 - Qualifiche dei partecipanti**

Possono essere nominati "aderenti", "sostenitori" o "membri" dell'Albo d'Oro, a condizione di reciprocità, anche le persone fisiche e giuridiche, nonché gli enti pubblici o privati od altre istituzioni aventi sede all'estero.

#### **Art. 15 - Organi della Fondazione**

Sono organi della Fondazione:

- il consiglio generale,
- il consiglio di amministrazione;
- il presidente;
- l'amministratore delegato (se nominato dal Consiglio di Amministrazione);
- il direttore;
- il collegio dei revisori dei conti;
- l'assemblea di partecipazione dei partecipanti.

#### **Art. 16 - Consiglio generale**

Il consiglio generale è l'organo al quale è riservata la deliberazione degli atti essenziali alla vita dell'ente ed al raggiungimento dei suoi scopi.

Hanno facoltà di entrare a farne parte i fondatori nonché i soggetti che saranno nominati tali ai sensi dell'art. 12.

La veste di membro del consiglio generale non è incompatibile

con quella di membro del consiglio amministrazione, di segretario del consiglio di amministrazione e di direttore. Il consiglio generale ha il compito di:

- nominare, secondo il regolamento interno da adottarsi nel più breve tempo possibile, un membro del consiglio di amministrazione, in caso di costituzione di un consiglio di amministrazione pari a 5 membri, fermo restando quanto previsto al successivo art. 19;

- stabilire i criteri e i requisiti perché i soggetti di cui agli articoli 9, 10, 12 e 14 possano divenire aderenti, sostenitori benemeriti, fondatori e membri dell'Albo d'Oro;

- procedere alla nomina dei fondatori e dei membri dell'Albo d'oro;

- determinare i contributi necessari all'equilibrio finanziario,

- nominare il presidente e uno o più vice presidenti della Fondazione;

- approvare il bilancio preventivo e consuntivo e il programma di attività, predisposti dal consiglio di amministrazione;

- approvare le modifiche statutarie proposte dal consiglio di amministrazione;

- deliberare le modifiche statutarie che ritenga necessarie;

- deliberare lo scioglimento dell'ente e la devoluzione del patrimonio;

- svolgere ogni ulteriore compito ad esso attribuito dal

presente statuto.

Il consiglio generale ha facoltà di nominare un presidente onorario della Fondazione.

Il presidente del Consiglio Generale è nominato dal "Primo Fondatore".

**Art. 17 - Convocazione e quorum**

Le riunioni del consiglio generale sono tenute nel luogo di volta in volta indicato nell'avviso di convocazione.

Il consiglio si riunisce almeno una volta all'anno, nonché ogniqualvolta se ne ravvisi l'opportunità o ad istanza di almeno un terzo dei membri.

Il consiglio generale è convocato dal presidente del Consiglio Generale di concerto con il Presidente del Consiglio di Amministrazione mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, da recapitarsi a ciascun fondatore almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e del relativo ordine del giorno, nonché le medesime indicazioni per l'eventuale seconda convocazione, che può svolgersi anche ad un'ora di distanza dalla prima. In caso di urgenza, la convocazione avviene con telegramma o telefax inviato con tre giorni di preavviso.

Nel caso di impossibilità ad intervenire al consiglio, ciascun membro può delegare altro membro. Non è previsto limite di delega passiva, né obblighi di forma per la delega.

Il consiglio è validamente costituito, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei membri; in seconda convocazione, la riunione sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Salvo quanto diversamente stabilito dal presente statuto, esso delibera a maggioranza. Per le deliberazioni concernenti l'approvazione di modifiche statutarie e lo scioglimento dell'ente, è richiesto il voto favorevole di almeno due terzi dei membri. Ciascun membro ha diritto ad un voto. Delle adunanze del consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il consiglio medesimo e dal segretario generale.

#### **Art. 18 - Poteri di indirizzo del Consiglio Generale**

Il Consiglio Generale è organo consultivo della Fondazione.

Il Consiglio Generale, in particolare, ha il compito di:

- studiare, ovvero coadiuvare le strategie generali della Fondazione presentati e implementati dal Consiglio di Amministrazione;
- segnalare e descrivere settori di intervento e sviluppo dell'attività e del ruolo della Fondazione;
- collaborare alla definizione della politica culturale della Fondazione
- suggerire i programmi operativi pluriennali della Fondazione senza potere di veto sulle deliberazioni assumibili dal Consiglio di Amministrazione.

Tale organo, nell'espletare la propria funzione a

caratterizzazione pubblica, può intervenire di propria iniziativa ovvero su richiesta degli organi della Fondazione, formulando indirizzi consultivi e proposte per la definizione della attività di quest'ultima.

#### **Art. 19 - Consiglio di amministrazione**

Il consiglio di amministrazione è organo collegiale composto da tre o cinque membri, tali membri solo eletti come segue:

Nel caso di nomina di un consiglio di 3 membri

- Un membro indicato dal "Primo Fondatore";
- Un membro con qualifica di Presidente del Consiglio di Amministrazione ed il direttore indicati dal "Secondo Fondatore".

Nel caso di nomina di un consiglio di 5 membri

- Il Presidente ed un membro indicati dal "Primo Fondatore";
- L'amministratore Delegato ed un membro indicati dal "Secondo Fondatore";
- Un membro indicato dal consiglio generale.

Tutti i membri del consiglio di amministrazione restano in carica tre anni salvo revoca da parte dell'organo che li ha nominati prima della scadenza del mandato. I consiglieri possono essere rieletti.

Il membro del consiglio di amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del consiglio di amministrazione, può essere dichiarato decaduto dal consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra

ipotesi di vacanza della carica di consigliere, il consiglio di amministrazione deve provvedere alla cooptazione di altro/i consigliere/i che resterà in carica sino allo spirare del termine degli altri.

Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare provvede a:

- proporre al consiglio generale le linee generali dell'attività della Fondazione e i relativi obiettivi, e programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli artt. 3 e 4;
- predisporre il bilancio di previsione e il conto consultivo;
- deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni, nonché all'acquisto e l'alienazione di beni immobili;
- nominare gli aderenti e sostenitori, di cui agli articoli 9 e 10 del presente statuto;
- proporre eventuali modifiche statutarie;
- nominare il segretario del consiglio di amministrazione, determinandone la retribuzione e la qualifica del rapporto;
- svolgere tutti gli ulteriori compiti allo stesso attribuiti dal presente statuto.

Il consiglio può delegare tutti o parte dei propri poteri a singoli consiglieri, ad un Amministratore Delegato o, infine,

a un comitato esecutivo composto da tre consiglieri, tra i quali il Presidente. Le delibere del comitato esecutivo sono adottate a maggioranza dei membri.

I compensi dei membri del Consiglio di Amministrazione sono stabiliti dal Consiglio Generale.

Il consiglio di amministrazione può nominare un segretario del consiglio anche tra soggetti esterni allo stesso.

#### **Art. 20 - Convocazione e quorum**

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno metà dei suoi membri, con lettera raccomandata spedita con almeno cinque giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, a mezzo telegramma, telefax o e-mail<sup>1</sup> inviato con tre giorni di preavviso.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

Il consiglio si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei membri in carica. In seconda convocazione, la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Esso delibera a maggioranza assoluta dei

---

<sup>1</sup> All'indirizzo di posta elettronica (anche non certificato) formalmente comunicato all'ente all'atto dell'insediamento.



voti presenti.

Le delibere constano di apposito verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario esteso su apposito libro da tenersi con le modalità previste per l'omologo libro delle società per azioni.

#### **Art. 21 - Presidente**

Il Presidente della Fondazione è il Presidente del Consiglio di Amministrazione. Egli ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi. Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati. Il presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione; il presidente può delegare singoli compiti al o ai vicepresidenti, i quali, in caso di assenza o impedimento del presidente, ne svolgono le funzioni. In particolare, il presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Egli inoltre, in accordo con il direttore e l'Amministratore Delegato (se nominato), sottopone al consiglio di amministrazione le linee generali di programma e le specifiche iniziative che rientrano negli scopi della fondazione.

#### **Art. 23 - Direttore**

Il consiglio di amministrazione nomina, anche tra i propri

membri il direttore fissandone il compenso. Il direttore ha il compito di dirigere le funzioni scientifiche e didattiche della Fondazione, promuovendone l'immagine e le finalità.

Si occupa della gestione dell'organo di governo della fondazione anche per gli aspetti più propriamente operativi della gestione che sono a lui demandati da apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

In particolare:

- riferisce al consiglio di amministrazione in ordine alla gestione amministrativa della Fondazione e alla organizzazione dell'attività istituzionale;

- dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle delibere del consiglio di amministrazione nonché agli atti del presidente.

Egli partecipa, senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Generale e con diritto di voto a quelle del Consiglio di Amministrazione.

Propone al consiglio di amministrazione le iniziative e le attività che ritiene necessarie e/o opportune per il perseguimento degli scopi della fondazione. Partecipa, con diritto di voto, alle sedute del consiglio di amministrazione con esclusione delle deliberazioni relative alla sua nomina o riconferma.

#### **Art. 24 - Presidente Onorario**

Il Consiglio Generale può nominare un Presidente Onorario, in

considerazione del fatto che per qualità, titoli o attività, esso possa dare alla Fondazione contributo di opera o prestigio.

Il Presidente Onorario, seppur eventualmente invitato, non avrà diritto di voto nei consigli di amministrazione e non ha alcun potere di rappresentanza della Fondazione.

Il Presidente Onorario rimarrà in carica tre anni così come quella del consiglio di amministrazione e può essere rinominato.

#### **Art. 25 - Collegio dei revisori dei conti**

Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, tutti nominati dal consiglio generale, il presidente del collegio sarà necessariamente scelto tra persone iscritte nell'elenco dei revisori contabili, i membri sono eletti dal Consiglio Generale.

Il collegio vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

Il collegio resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere confermati. I componenti del collegio possono assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione. Il compenso del collegio dei revisori è stabilito dal consiglio generale.

#### **Art. 26 - Assemblea di partecipazione**

L'assemblea di partecipazione è costituita dagli aderenti, dai sostenitori benemeriti e dai membri dell'Albo d'oro e si riunisce almeno una volta all'anno. Essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

L'assemblea formula pareri consultivi e proposte sulle attività, anche di concerto con il Consiglio Generale, programmi e obiettivi della fondazione, già delineati ovvero da individuarsi, nonché sui bilanci consuntivo e preventivo.

L'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio Generale, coordinata dal Presidente del CdA e dallo stesso convocata in periodo non recante pregiudizio all'attività della Fondazione stessa.

L'assemblea di partecipazione rappresenta un momento di confronto e analisi in cui si incontrano tutte le componenti della Fondazione. In tale caso intervengono, oltre a tutte le categorie di partecipanti alla Fondazione, le persone fisiche, giuridiche private o pubbliche, istituzioni o enti che ne facciano richiesta alle rappresentanze della Fondazione. Qualora sia necessario od opportuno, il consiglio di amministrazione può nominare un comitato organizzatore dell'assemblea, delegando allo stesso i poteri necessari, con proprio provvedimento.

#### **Art. 27 - Scioglimento**

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa,

il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del consiglio generale, ad altri enti che perseguano finalità analoghe ovvero ai fini di pubblica utilità.

**Art. 28 - Clausola di rinvio**

Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni del codice civile e le norme di legge vigenti in materia.

FIRMATO:

ANTONIO ANDREA BRAIDA

DANIELE ZANZI

CHIARA BRAMBILLA - TESTE

LUIGI CASTAGNA - TESTE

ALFREDO NOLI NOTAIO - SIGILLO